

8.2.4.3.5. 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sistema agroalimentare campano è una delle componenti di maggior rilievo dell'economia regionale, vantando un ampio paniere di prodotti, di cui molti riconosciuti con marchio di qualità, con una buona propensione all'esportazione. Tuttavia, come riportato nell'analisi di contesto, il profilo strutturale ed organizzativo presenta diffuse situazioni di debolezza delle imprese, con una ridotta dimensione degli impianti di trasformazione ed una scarsa propensione all'innovazione.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06 e F19.

La tipologia di intervento interviene sulla produzione primaria in modo indiretto rivolgendosi al sistema agroindustriale quale soggetto trainante e sbocco naturale dei produttori agricoli e pertanto capace di aumentare il valore aggiunto delle produzioni anche alla luce della nuova opportunità offerta dalla programmazione 2014/2020 che stabilisce che il prodotto trasformato possa non far parte dell'Allegato I del TFUE. Rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione significa, inoltre, determinare i flussi positivi sull'intera economia territoriale attraverso l'indotto che si genera.

Sono incentivati gli investimenti tesi a migliorare la prestazione globale e la sostenibilità delle aziende agroindustriali attraverso innovazioni di processo e di prodotto privilegiando investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale in una logica di integrazione fra il settore agricolo e agroindustriale, ed in particolare:

- costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, compresi investimenti legati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia (dalla biomassa di scarto e prevalentemente prodotti aziendali), commisurati alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- acquisto di programmi informatici (compresa la creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce) strettamente connessi agli investimenti di cui sopra, brevetti, diritti d'autore e licenze.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si colloca nell'ambito della Priorità 3: *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”*, focus area 3a *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi*

di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati nei mercati locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”. Inoltre, concorre indirettamente alla FA 5b.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso:

1. sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione 2003/361/CE;
- Reg. (UE) 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articolo 45;
- Reg. (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*;
- D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii – Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 – disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.

Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In caso di contributo in conto capitale ed in coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Gli investimenti tesi alla produzione di energia devono risultare coerenti e sufficienti per soddisfare esclusivamente le esigenze aziendali per la realizzazione dei propri cicli produttivi. Inoltre gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del

30% del valore complessivo dell'investimento.

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Nel caso di investimenti in conto capitale non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di marchi commerciali.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia non è consentito corrispondere l'aiuto:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

In caso di contributo in conto capitale:

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa dell'Unione sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti dell'Unione – esclusa la rinuncia- nella

precedente (misura 123) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;

- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
- non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con la legislazione previdenziale.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere ubicati nel territorio della Regione Campania;
- il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento in conformità a quanto previsto al capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/20;
- il progetto deve riguardare la fase di lavorazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti in entrata di cui all'allegato I del TFUE, nell'ambito delle filiere di seguito elencate, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I:
 - ortofrutticola
 - florovivaistica
 - vitivinicola
 - olivicolo-olearia
 - cerealicola
 - carne
 - lattiero-casearia
 - piante medicinali e officinali
- la materia prima lavorata/trasformata deve essere in prevalenza (superiore al 50%) di provenienza extraziendale;
- il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria;
- sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base di indici di bilancio;
- il punteggio di merito del progetto deve risultare superiore alla soglia minima.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sia in caso di contributo in contro capitale che in caso di supporto att lo strumento finanziario:

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- attività principale del richiedente: sarà assegnato un punteggio decrescente secondo il seguente ordine preferenziale:
 - lavorazione/trasformazione del prodotto dei soci (cooperative e società agricole);
 - attività di industria alimentare;
 - attività commerciale ;
- caratteristiche aziendali/territoriali: aziende aderenti a sistemi di qualità alimentare, certificazioni volontarie;
- caratteristiche del progetto:
 - miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda;
 - livello di coinvolgimento dei produttori agricoli: sarà assegnato un maggior punteggio ai progetti che prevedono l'utilizzo di materia prima fornita direttamente dai produttori superiore al 60% della quantità lavorata/trasformata;
 - introduzione di innovazioni di processo/di prodotto;
 - investimenti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente quali: il recupero fabbricati abbandonati in luogo di nuove costruzioni, il risparmio idrico, il risparmio energetico, l'adozione di procedure LCA-Valutazione del ciclo di vita del prodotto, standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento).

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento

delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del:

- 50% della spesa ammissibile di progetto per le Piccole e Medie Imprese;
- 25 % della spesa ammissibile di progetto per le imprese intermedie;
- 10 % della spesa ammissibile di progetto per le grandi imprese.

Le aliquote possono essere maggiorate del 20% per interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati ad una fusione di organizzazioni dei produttori. Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3 l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

L'importo massimo di spesa ammissibile è definito in € 4.000.000,00.

Alla determinazione del predetto importo possono concorrere:

- gli investimenti per la costruzione di nuovi stabilimenti nel tetto massimo di € 2.000.000,00;
- gli investimenti per il miglioramento o l'ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo di € 1.000.000,00;
- gli investimenti per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature nel tetto massimo di € 2.000.000,00;
- gli investimenti per l'acquisto di beni immateriali e spese generali nel tetto massimo di € 400.000,00.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile è calcolato nel rispetto dei tetti massimi di spesa sopra richiamati.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e il conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato I del TFUE in prodotti dell'allegato I del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione dei prodotti dell'allegato I del TFUE in prodotti fuori l'allegato I del TFUE e la loro commercializzazione

È facoltà delle imprese richiedenti presentare più progetti, fino alla concorrenza dei tetti massimi indicati.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
 - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
 - La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;
- R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari

approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non rilevante.